



Un maxiemendamento al decreto Milleproroghe, nel corso dell'iter di conversione in legge, approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera, ha modificato la scadenza del c.d. - nuovo spesometro - prevedendo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, per il solo anno 2017, in 2 invii **semestrali**:

- la comunicazione dei dati fatture IVA relativa al primo semestre deve avvenire entro il **16 settembre 2017** (che slitta al 18 settembre in quanto il 16 è sabato);
- la comunicazione per il secondo semestre entro la fine del **mese di febbraio 2018**.

Si ricorda che, l'art. 4, D.L. n. 193/2016, modificando la formulazione dell'art. 21, D.L. n. 78/2010, ha previsto a decorrere dal **1° gennaio 2017**, che i soggetti passivi IVA **devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute registrate, comprese le bollette doganali e le note di variazione non più con periodicità annuale, ma trimestrale**, esclusivamente **in forma analitica**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, pertanto le scadenze a regime si possono riepilogare come segue:

Periodo di riferimento	Invio comunicazione
gennaio - febbraio - marzo	31 maggio
aprile - maggio - giugno	31 agosto
luglio - agosto - settembre	30 novembre
Ottobre - novembre - dicembre	28 febbraio anno successivo

Si propone un riepilogo della normativa: *In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, era stato stabilito che la comunicazione relativa **secondo trimestre 2017** doveva essere inviata **entro il 16 settembre**, quella relativa al terzo trimestre entro 30 novembre 2017 e quella del quarto trimestre dell'anno entro il **mese di febbraio dell'anno successivo**; solo per il primo anno di applicazione della nuova norma, il **2017**, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al primo semestre 2017 doveva essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Con la stessa cadenza trimestrale prevista per l'invio delle comunicazioni dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, i soggetti passivi IVA, sia con liquidazione IVA mensile che trimestrale, devono inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche** effettuate.*

Ora, come sopradetto, con la modifica apportata al **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 244/2016) sono state riformulate le scadenze, **per il solo anno 2017**, entro le quali effettuare le comunicazioni dei dati all'Agenzia delle Entrate, come segue:

- Primo semestre **entro il 16 settembre 2017** (posticipato al 18) e quindi **non** più entro il 25 luglio 2017
- Secondo semestre **entro il mese di febbraio 2018**.

Resta invece fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni dei dati delle **liquidazioni IVA**, che anche per il 2017 deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo al **trimestre** di riferimento.

Per il 2018, in assenza di alcuna previsione o deroga normativa, l'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrebbe avvenire con **cadenza trimestrale** (così come previsto dall'art. 21, D.L. n. 78/2010) nei medesimi termini previsti anche per l'invio delle comunicazioni delle **liquidazioni IVA**, che, come detto sopra, mantengono la stessa periodicità trimestrale anche per il 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it